



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 193 del 07/07/2022 – 25/07/2022 Udienza pubblica del 05/07/2022
Massima: 1	<p>Titolo Enti Pubblici - Fallimento e procedure concorsuali – Giudizio di legittimità in via incidentale - Norme della Regione Siciliana – Previsione di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Presidente della Regione, in caso di liquidazioni deficitarie - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione, norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale), limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. La Regione Siciliana, prevedendo con la norma censurata l'apertura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti da essa vigilati (tra l'altro già soppressi, come l'EAS), non si limita ad incidere sulla loro organizzazione (così come previsto dal proprio Statuto alla materia "Ordinamento degli uffici e degli enti regionali), ma disciplina anche il loro rapporto con i creditori, imponendo l'accertamento delle pretese in sede concorsuale e la soddisfazione secondo la regola della par condicio, invadendo pertanto la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" e "Giurisdizione e norme processuali".</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 4 della legge della Regione Siciliana 09/05/2017, n.8.</p> <p>Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Altri parametri e norme interposte Art. 12, comma 6-bis, d.l. n.77 del 2021.</p>
Massima: 2	<p>Titolo Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Previsione di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Presidente della Regione, in caso di liquidazioni deficitarie - Delega delle funzioni di vigilanza - Illegittimità costituzionale consequenziale.</p> <p>Testo Viene dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge Regione Siciliana n.8 del 2017, in quanto, venuta meno la norma che consente l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, il comma 1-bis - che consente al Presidente della Giunta di delegare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla procedura - rimane privo di autonoma portata normativa.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 4, comma 1-bis legge della Regione Siciliana 09/05/2017, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali Art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 Legge 11/03/1953 n. 87.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it